

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI
ARIZZANO PREMENO E VIGNONE
REGIONE PIEMONTE**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

“ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONI, COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 148 DEL D.LGS. N. 42/2004 E S.M.I. E DELL’ART. 4 DELLA L.R. N. 32/2008”.

Art. 1 - Istituzione della Commissione locale per il paesaggio.

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio dell’Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), modificato dal D.Lgs. 63/2008 e dell’art.4 della L.R. 01.12.2008, n.32.
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall’art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in merito nel corso dei provvedimenti per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale dell’Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
4. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento.

Art. 2 - Composizione della Commissione.

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n. 3 componenti da nominarsi previa istruttoria effettuata dal Responsabile del Settore o dal Segretario, a seguito di acquisizione, valutazione e comparazione a cura della Commissione esaminatrice dei curricula presentati dai candidati medesimi, secondo i criteri definiti dall’art.4 della L.R. 32/2008 nonché dalla D.G.R. 01.12.2008 n. 34-10229 modificata dalla D.G.R. 16.12.2008, n. 58-10313.
2. Gli esperti da nominare sono individuati sulla base di candidature pervenute all’Unione a seguito di apposito Bando approvato dal Responsabile del Settore o dal Segretario.
3. Il Bando viene pubblicato sul sito Web ed all’Albo Pretorio dell’Unione nonché su quelli dei singoli Comuni costituenti l’Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
4. Questa deve individuare nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate per assicurare un adeguato livello di competenza tecnico-scientifica nonché per garantire un’adeguata interdisciplinarietà all’interno della Commissione, assicurando anche la pari opportunità fra i sessi nello spirito e ai sensi della L. 125/91. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea attinente ad una delle materie indicate dall’art.4, comma 2 della L.R. n. 32/2008, le esperienze professionali, almeno triennale nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; Il curriculum potrà dar conto di ulteriori titoli/esperienze professionali, della partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. La Commissione è così articolata:
 - n. 1 Agronomo ovvero n. 1 Dottore in Scienze forestali ed ambientali;
 - n. 2 Architetti.
5. Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non fossero presentate domande in numero sufficiente, tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure professionali previste.
6. I componenti della Commissione per il paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica dell’Unione Montana dei Comuni di

Arizzano, Premeno e Vignone (SE COSTITUITA) o di uno dei Comuni aderenti all'Unione che decidano di avvalersene. Non possono far parte i Sindaci, gli Assessori, i Consiglieri ed i dipendenti dei Comuni facenti parte della Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone che decideranno di avvalersi della Commissione dell'unione.

7. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. I Componenti della Commissione interessati dalla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, dalla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel parere.

Art. 3 - Durata in carica della Commissione

1. La durata in carica della Commissione è pari a cinque anni ed alla scadenza del termine la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà fino alla nomina della nuova Commissione. Il mandato dei singoli componenti è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone formale e motivata comunicazione scritta al Presidente dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone non li abbia sostituiti. I componenti sostituiti durante il mandato restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
3. I componenti della Commissione decadono:
 - per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente articolo 2;
 - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
4. La decadenza è dichiarata con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone.
5. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione per il paesaggio.

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente. In assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. La Commissione, su convocazione del Responsabile del procedimento paesaggistico dell'Unione, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente, o il Responsabile del procedimento o del Settore Tecnico, lo ritengano necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari.
3. Il Segretario dell'Unione Montana di Comuni dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone nomina il "responsabile del procedimento paesaggistico", limitatamente per l'iter procedimentale di competenza della Commissione, che dovrà essere distinto da quello in materia edilizia ed urbanistica, individuato, a turno, tra i dipendenti dei Comuni che hanno conferito la funzione o che si siano, eventualmente, convenzionati con l'Unione per l'esercizio della funzione medesima. Lo stesso Responsabile può

designare un dipendente dell'Unione Montana di Comuni dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, che ne redige i verbali, senza diritto di voto.

4. Il Responsabile del procedimento paesaggistico assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e svolge le seguenti funzioni:
 - mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva,
 - acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione.
5. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 10.
6. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
7. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita mediante la prescritta relazione ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D. LGS. 42/2004 dall'ufficio tecnico competente dei singoli Comuni; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di convocare o sentire il richiedente, o suo delegato, anche assieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.
9. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
10. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed è allegato in copia agli atti relativi.

Art. 5 - Competenze della Commissione

1. La Commissione del paesaggio esprime parere obbligatorio:
 - a. nei casi previsti dall'art.3 della L.R. 32/2008 sulle pratiche edilizie relative ad interventi che necessitino della preventiva autorizzazione in materia paesaggistico-ambientale, accertando, ai sensi degli artt. 146,147 e 159 del Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i., la compatibilità dell'intervento proposto rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
 - b. in materia di condono edilizio, ai sensi dell'art. 32 della legge 47/1985 e dell'art. 4 della L.R. n. 33/2004, nonché relativamente ad ulteriori, eventuali, normative o atti sovraordinati in materia paesaggistica.
2. La Commissione esprime, altresì, il parere vincolante previsto dall'art. 49, comma quindicesimo, della L.R. 56/1977 e s.m.i. relativamente agli interventi soggetti a

Permesso di Costruire o titolo abilitativi equivalente, che ricadono su aree o immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti storico-artistico ed ambientale.

3. La Commissione Locale per il Paesaggio, stanti le specifiche competenze previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistico o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio intercomunale. La Commissione non si esprime invece sugli aspetti edilizi né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento.

Art. 6 - Compensi

1. Ai sensi dell'art. 183. comma 3, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, la partecipazione alla Commissione è gratuita.
2. Ai componenti potrà essere corrisposto solo un rimborso delle spese viaggio, il cui ammontare viene stabilito con apposita deliberazione di Giunta.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione che lo approva ed è soggetto alle forme di pubblicazione lì previste.